



COMUNE DI SENIGALLIA
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29 luglio 2020
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30 aprile 2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 30 giugno 2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29 aprile 2022
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 28 aprile 2023
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30 aprile 2024
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30 aprile 2025
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio 2026

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed è adottato sulla base delle previsioni dell'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 con cui si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale I.U.C. di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti TARI.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca nonché le attività connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità

per la quale erano stati concepiti;

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4 - Soggetto attivo.

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si definiscono:

a) *utenze domestiche*, i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze;

b) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali e aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano tassabili:

a) i *locali*, intesi come strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, e come superfici esclusive di box o garage o che si trovano in un unico locale condominiale accessibile da un'unica apertura, anche se non chiusi o chiudibili;

b) le *aree scoperte operative*, intese sia come superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia come spazi

circoscritti che non costituiscono locale, quali tettoie, balconi, terrazze, destinati in modo non occasionale allo svolgimento di una fase dell'attività tipica delle utenze non domestiche, quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, gestione di posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema all'aperto, banchi di vendita, depositi, aree di carico e scarico.

3. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi che non siano aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

6. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dal comma 4 l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate, non arredate e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le unità immobiliari delle utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti, attrezzature, di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete o comunque prive di licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività nei locali ed aree medesimi e comunque non utilizzate;
- c) le superfici destinate esclusivamente per l'attività sportiva, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa di tutte le altre superfici degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche;
- e) celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari dichiarate inagibili;
- g) le unità immobiliari oggetto di interventi autorizzati di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria per il periodo, presuntivamente calcolato dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi, in cui l'unità immobiliare non risulti idonea ad essere abitata;
- h) le superfici impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali accessibili solo tramite botola o scala retrattile;
- i) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- l) le aree degli stabilimenti balneari destinate a verde puramente ornamentale, ad attività sportive, ad aree giochi per bambini, a vialetti di accesso destinati al pubblico transito e le aree perimetrali ed accessorie non utilizzate in alcun modo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono considerate tassabili le porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 35%;
- b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 25%;
- c) officine per riparazioni cicli, auto moto, macchine agricole e gommisti: 45%;
- d) elettrauto: 35%;
- e) caseifici e cantine vinicole: 70%;
- f) autocarrozerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 45%;
- g) officine di carpenteria metallica: 45%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 25%;
- i) laboratori fotografici ed eliografie: 25%;
- j) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 25%;
- k) macellerie, pollerie e simili: 25%;
- l) attività commerciali di generi misti aventi superfici complessivamente superiori a 500 mq.: 45%;
- m) attività commerciali di beni durevoli aventi superfici complessivamente superiori a 500 mq.: 25%;
- n) ospedali e strutture sanitarie di cui all'art. 24 della Legge 179/2002 e DPR 254/2003 : 35%.

Per eventuali attività non considerate nel precedente elenco, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono allegare alla dichiarazione originaria o di variazione copia della documentazione comprovante l'effettivo smaltimento a proprie spese o avvio al recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, con indicazioni precise circa le quantità dei rifiuti distinti per codici CER, nonché l'indicazione dei soggetti abilitati ai quali tali rifiuti sono stati conferiti.

4. Il Comune può richiedere la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo relativa agli anni precedenti nello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie dei locali è quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, da calcolare sulla base della planimetria catastale, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a m. 1,70.

2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta la compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, e può essere calcolata dalla planimetria catastale, tramite rilevazioni dirette o indirette, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, ovvero, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in

caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché la superficie effettiva occupata dall'isolotto dove insistono le pompe, alla quale si aggiunge la superficie operativa derivante dalla lunghezza effettiva dell'isolotto per quattro metri convenzionali di larghezza per ciascun lato di erogazione. Qualora il predetto isolotto sia dotato di area operativa su entrambi i lati, le stesse aree operative saranno assoggettate alla tassa al netto di eventuali aree operative confinanti prospicienti ad eventuali altri isolotti. Sono soggetti alla tariffa della specifica categoria di appartenenza i locali e le aree scoperte operative destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio.

6. Per i campeggi sono soggetti a tariffa i locali e le aree scoperte operative. Le piazzole di sosta, i bungalow e le case mobili concorrono al calcolo della superficie assoggettabile alla tassa per 36 mq. convenzionali ciascuno.

Art. 11 - Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. Per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 397/2025 di Arera e dalle sue successive modifiche e integrazioni.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore del servizio secondo quanto previsto dal MTR-3 di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 397/2025 di Arera, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato da Arera.

4. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

5. È fatta altresì salva l'applicazione delle componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a introdotte con deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021, convertito nella Legge 15/2022, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti riferibili alle utenze domestiche sono determinati per differenza rispetto al totale dei rifiuti prodotti.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% ed un massimo del 10%.

Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2. Le variazioni del numero degli occupanti hanno effetto dall'ultimo giorno del mese in cui si verificano.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti uguale a 2 (Nucleo Familiare Equivalente), determinato in base al nucleo familiare più comune.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate di seguito:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, studi professionali e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night-club

1-bis. All'interno della categoria n. 5 Stabilimenti balneari si distinguono in una sottocategoria gli esercenti che hanno segnalato la somministrazione di alimenti e bevande accessoria all'attività principale ai sensi dell'art. 64 della L. R. 10 novembre 2009, n. 27.

1-ter. All'interno della categoria n. 7 Alberghi con ristorante si distinguono in una sottocategoria le strutture ricettive che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti.

1-quater. All'interno della categoria n. 8 Alberghi senza ristorante si distinguono in una sottocategoria gli agriturismi.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o sulla base del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività o del settore di attività dichiarato ai fini IVA. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 - Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 190 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggetti al canone di cui all'art.1, comma 847, della Legge 160/2019.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente al canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche prima del rilascio dell'autorizzazione, con le modalità previste per il canone. Qualora l'importo della tassa sia superiore a € 500,00 dovrà provvedersi al pagamento del 50% prima del rilascio dell'autorizzazione, mentre il restante 50% dovrà essere versato entro i 30 giorni antecedenti alla cessazione dell'occupazione o detenzione temporanea. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dal Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione con cui si attesta di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Non è richiesta una apposita dichiarazione per le utenze situate nelle zone dove non è attivato il servizio di raccolta della frazione organica.
3. Si applica la riduzione stabilita con Deliberazione della Giunta Municipale n. 430 del 19/11/2003 a favore degli utenti che conferiscono in maniera differenziata i rifiuti prodotti direttamente presso la stazione ecologica. La riduzione è calcolata in base alla quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente durante l'anno e viene detratta dalla tassa dovuta per l'anno successivo.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 190 giorni complessivi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare.
1. bis. Per le utenze non domestiche relative a strutture ricettive di cui alle categorie 7 e 8 dell'art. 15 la riduzione di cui al comma 1 si applica per le utenze che svolgono attività economiche di tipo ricettivo per un periodo non superiore a 240 giorni complessivi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare.
2. La riduzione si applica a condizione che l'uso non continuativo risulti dalla licenza o dall'atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione preventivamente inviata dal titolare agli uffici competenti.

Art. 19 - Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 20 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 19, comma 1, del presente regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC (comune.senigallia@emarche.it) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per il quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) per il periodo minimo di due anni. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate ai sensi dell'art. 22 del regolamento rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 – Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI.
3. La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata a riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione della parte variabile della tariffa è pari al 30% se il rapporto è minore di 0,5; 60% se il rapporto è compreso tra 0,5 e 1; 90% se il rapporto è maggiore di 1.
4. Per fruire della riduzione gli interessati devono presentare idonea documentazione riferita ai rifiuti urbani avviati al riciclo, secondo quanto previsto dal successivo art. 22.

Art. 22 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta al 40% della tariffa per le utenze che distano più di 300 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 - Altre agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali o in cui si svolgono servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese.
3. La tariffa è ridotta del 50% per i locali e le aree scoperte operative utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, secondo i requisiti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. In aggiunta al bonus sociale rifiuti, la tariffa è ridotta da un minimo del 5% fino ad un massimo del 90% per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti in funzione dell'indicatore ISEE e nei seguenti limiti:

VALORE ISEE		% DI RIDUZIONE TARIFFA
DA	A	
0	7.781,93*	90%
7.781,94	15.563,86 **	50%
15.563,87	19.454,83 ***	30%
19.454,84	27.236,76****	5%

***Importo corrispondente all'importo annuo della pensione minima 2024 (€ 598,61 per 13 mensilità)**

****Importo corrispondente a 2 volte la pensione minima annuale**

*****Importo corrispondente a 2,5 volte la pensione minima annuale**

****** Importo corrispondente a 3,5 volte la pensione minima annuale**

Per i nuclei familiari con almeno un disabile a carico la riduzione tariffaria prevista per le prime 3 fasce viene incrementata del 10%.

Il bonus sociale è quantificato sull'importo totale dovuto della TARI prima dell'applicazione delle riduzioni sopra riportate. Alla differenza tra il totale dovuto TARI e l'importo del bonus sociale si applicano le riduzioni riconosciute dal Comune.

5. Ai fini di cui al comma precedente, la dichiarazione sostitutiva ISEE deve essere presentata annualmente entro il termine della dichiarazione relativamente alla situazione reddituale dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede la riduzione.

6. Ricorrendo tutti i presupposti di cui al terzo comma, sono esenti dalla tassa giornaliera le occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 17.
7. Sono esenti dalla tassa giornaliera le feste, le sagre e le manifestazioni che, all'atto della richiesta di occupazione del suolo pubblico, dichiarano di utilizzare esclusivamente stoviglie in materiale biologico o riutilizzabili e di effettuare correttamente la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti. L'esenzione si applica a condizione che la dichiarazione resa sia confermata dall'azienda che gestisce il servizio.
8. Per i negozi di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, studi professionali che realizzino o abbiano realizzato, dopo il 1° gennaio 2021, interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (rampe di accesso, smusso del marciapiede ecc..) è prevista una riduzione del 30% per tre anni per un massimo di 300 euro/anno, previa verifica della regolarità della posizione tributaria del richiedente relativa alle annualità precedenti e presentazione della richiesta di riduzione corredata di copia di CILA o SCIA (a seconda dell'intervento), fattura commerciale ed eventuale ulteriore documentazione comprovante l'esecuzione delle opere.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 26 – Riscossione

1. Il Comune agevola il versamento della TARI inviando, anche per posta semplice, ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, con un avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute per la tassa e per il tributo provinciale ambientale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall' art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212 nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019.
2. I contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi di pagamento in forma digitale al proprio indirizzo di posta elettronica.
3. Il versamento al Comune può essere effettuato tramite:
 - modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
 - altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il tributo sarà versato in 3 rate scadenti rispettivamente il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 dicembre di ogni anno di imposta, con possibilità di effettuare il pagamento tramite un'unica rata, con scadenza coincidente con quella della prima rata. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti (20) giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà dell'Ente prevedere scadenze successive per motivazioni collegate all'organizzazione interna delle lavorazioni.
5. In caso di dichiarazione di variazione alla quale consegua un conguaglio a credito rispetto al quale l'importo dovuto alla scadenza stabilita non sia capiente, il conguaglio prosegue anche sulle rate successive fino a concorrenza degli importi.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 26 bis – Rateizzazione del tributo

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate della TARI in favore degli utenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 (cinquanta) euro.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del contribuente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Non è prevista l'applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

Art. 27 - Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso e/o la detenzione degli immobili. A tal fine il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal mese durante il quale la variazione si è manifestata per almeno quindici giorni.

Art. 28 – Dichiarazione iniziale

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore e disponibile presso gli sportelli fisici.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 14.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, la cessazione viene fatta anche d'ufficio nei riguardi delle utenze che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia o ne sia stato accertato d'ufficio il nuovo soggetto passivo.
6. L'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività devono essere dichiarati ai fini della TARI contestualmente alle comunicazioni o SCIA presentate al SUAP secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
7. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. La dichiarazione originaria relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f) la richiesta di riduzioni, agevolazioni o esenzioni o il venir meno dei presupposti per beneficiarne;
 - g) il numero degli occupanti.
9. La dichiarazione originaria relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A, PEC e indirizzo di posta elettronica), settore di attività (industria, artigianato, commercio, servizi), codice ATECO dell'attività;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - e) la richiesta di riduzioni, agevolazioni o esenzioni o il venir meno dei presupposti per beneficiarne;
 - f) le superfici da escludere dal tributo ai sensi dell'art. 9.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata senza avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, la sottoscrizione

si intende sostituita dalle credenziali di accesso fornite dal sistema informatico comunale.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

12. L'ufficio comunale competente è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle dichiarazioni ricevute, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: i) il riferimento alla richiesta ricevuta; ii) il codice utente e il codice utenza; iii) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

Articolo 28 bis – Dichiarazione di variazione o cessazione.

1. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta elettronica certificata, raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile.

2. L'ufficio comunale competente è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle dichiarazioni di variazione e di cessazione, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo che ha preso in carico la richiesta; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria, partita IVA e codice utente;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza;
- e) l'oggetto della variazione;
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

4. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato dalla normativa, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.

Articolo 28 ter – Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo e al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati possono essere presentate sia utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line, sia in carta libera purché la comunicazione contenga gli stessi dati riportati nel modulo comunale.

2. Il competente ufficio comunale invia all'utente la risposta motivata entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile e riportano i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

5. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dello stesso, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, ossia il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Art. 29 - Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando al contribuente un preavviso di almeno sette (7) giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro oggettivo impedimento il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di verifica il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, ove nominati;
- b) del proprio personale dipendente;
- c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a garantire all'ufficio tributi accesso ai seguenti atti e documenti:

- a) concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. Verrà applicato l'istituto del contraddittorio preventivo nei casi e con le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvederà a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a trenta (30) giorni per effettuare il versamento del tributo non pagato e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, per le violazioni commesse prima del 1 settembre 2024, è irrogata la sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento notificato al contribuente. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1 settembre 2024, invece, la sanzione è ridotta al 25%.

Art. 30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva degli importi dovuti, accertati e non pagati si effettua secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 31 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2. Sono soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti notificati ai fini delle previgenti

forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Per l'applicazione della Tari fino al 31.12.2019 dovrà farsi riferimento al previgente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale I.U.C..

Art. 32 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare tributaria ed in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.